

Regolamento della Struttura Operativa di Accompagnamento Solidale (SODAS)

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo il 20 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del CAI

PREMESSA

Le attività terapeutiche - riabilitative - educative in ambiente naturale comunemente denominate "Montagnaterapia" vengono svolte dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture socio sanitarie, educative e riabilitative accreditate, che sono titolari a tutti gli effetti dei trattamenti.

Tali attività sono finalizzate alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione di persone con differenti problematiche, patologie o disabilità.

Il Club Alpino Italiano riconosce motivazioni e finalità della Montagnaterapia e collabora con le strutture titolari delle terapie mettendo a disposizione le proprie conoscenze culturali e tecniche per realizzare uscite in territorio montano, collinare e in generale nell'ambiente naturale.

Le attività sezionali di Montagnaterapia e Escursionismo adattato consistono nell'accompagnamento - non avente carattere terapeutico - di persone fragili in territori montani, collinari e nell'ambiente naturale in genere.

Nel presente Regolamento i termini "Montagnaterapia" e "Escursionismo adattato" sono indicati rispettivamente dalle sigle "MT" e "EA".

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E SUDDIVISIONE FUNZIONALE

Art. 1 - Costituzione e sede

1. È costituita presso la Sede Centrale del CAI la Struttura Operativa di Accompagnamento Solidale, in seguito denominata SODAS.
2. La SODAS è retta dal presente Regolamento che dispone sulle sue specifiche finalità e sulla sua autonomia organizzativa, funzionale e gestionale secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – Scopi

La SODAS si prefigge i seguenti scopi:

- a. promuovere la conoscenza delle attività di MT e di EA.
- b. Istituire e aggiornare il censimento dei dati relativi ai gruppi di MT e di EA all'interno delle Sezioni CAI, organizzandone la raccolta e l'archiviazione, nonché curando creazione, sviluppo, popolamento e aggiornamento dei sistemi informativi relativi al territorio, e dando supporto in materia ai Gruppi regionali.
- c. Definire e aggiornare le indicazioni operative o gestionali delle attività sezionali di accompagnamento in MT e in EA.

- d. Sviluppare e approfondire competenze ed abilità nei soci per garantire sicurezza, efficienza e adeguatezza delle attività di accompagnamento in MT e in EA mediante la realizzazione di materiali didattici, corsi e conferenze.
- e. Promuovere uniformità di approccio all'accompagnamento in MT e in EA, attraverso percorsi informativo-formativi e di aggiornamento continuo dei soci coinvolti.
- f. Organizzare e/o partecipare ad eventi, manifestazioni e qualsiasi iniziativa che promuova le attività e faciliti le occasioni di scambio e confronto fra quanti operano nel settore della MT e dell'EA.
- g. Diffondere conoscenze ed esperienze in MT e in EA attraverso idonei strumenti di comunicazione.
- h. Collaborare con gli Organi Tecnici Centrali e le altre Strutture Operative per progettualità condivise, nell'ambito del Coordinamento OTC/SO.
- i. Collaborare con altri enti ed organizzazioni pubbliche o private per sostenere ricerca e studio in materia di accompagnamento in MT e in EA.

Art. 3 - Limitazioni

1. La SODAS non può nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne al CAI, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).
2. La SODAS non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Art. 4 - Articolazione funzionale e metodologia di lavoro

1. La SODAS è articolata in due aree funzionali, di cui una dedicata all'accompagnamento in Montagnaterapia propriamente detta e una all'accompagnamento in Escursionismo adattato.
2. Per la realizzazione dei progetti la SODAS si avvale dell'operato dei propri componenti, dei referenti territoriali che potranno essere indicati nel numero di uno da ciascun Gruppo regionale o provinciale o interregionale e, quando necessario, di incarichi esterni nominati dal CDC.
3. I referenti territoriali svolgono funzione di raccordo per l'attuazione delle indicazioni della SODAS.

TITOLO II

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE, DURATA E COMPETENZE

Art. 5 - Composizione e durata

1. La SODAS è composta da 10 membri più il Presidente che vengono nominati dal CC su proposta del Consigliere Referente, sentito il CDC.
2. La SODAS elegge due Vicepresidenti (uno per ciascuna area funzionale), un Segretario ed assegna i compiti istituzionali ai suoi membri.

3. I componenti della SODAS durano in carica 3 anni e possono essere rieletti senza limiti di mandato o di carica, ad esclusione del Presidente, che non può rimanere in carica per più di 2 mandati consecutivi. Il Presidente che ha svolto i due mandati potrà ulteriormente fare parte della SODAS.
4. Il CC e il CDC nominano ciascuno tra i rispettivi componenti un referente incaricato di seguire l'attività della SODAS e di partecipare alle sue riunioni.
5. Possono essere eletti come componenti della SODAS tutti i Soci del Sodalizio purché maggiorenni, con almeno due anni di iscrizione al CAI, in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano le competenze e le esperienze necessarie in relazione al settore di operatività della Struttura Operativa.
6. I componenti della SODAS, compreso il Presidente, prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito; non possono essere retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità previste dall'apposito regolamento CAI.
7. Il Presidente viene eletto dal CC, sulla base delle indicazioni dei componenti della SODAS e dei Referenti del CDC e del CC, nella sua prima seduta successiva alla nomina dei componenti; nel frattempo, per la sola gestione ordinaria, il componente con maggiore anzianità di iscrizione al CAI svolge le funzioni di Presidente.
8. La SODAS, nella prima riunione successiva alla nomina del Presidente, elegge due Vice presidenti e il Segretario.
9. La SODAS può scegliere il segretario anche al di fuori dei propri componenti ma, in tal caso, egli non ha diritto di voto. La sua attività viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso spese, come spettanti ai componenti della SODAS.
10. Per i componenti della SODAS è operante quanto disposto dagli artt. 70-71-72 del Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alla cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "Incompatibilità tra cariche sociali".

Art. 6 - Comitato di Presidenza

1. Il Presidente, i Vice presidenti ed il Segretario compongono il Comitato di Presidenza.
2. Il Comitato di Presidenza assume le decisioni di urgenza necessarie alla gestione, che verranno ratificate dalla SODAS nella prima riunione utile. Se il Segretario è scelto al di fuori dei componenti non ha diritto di voto nelle decisioni di urgenza.

Art. 7 - Compiti

1. Compiti del Presidente:
 - a. rappresenta la SODAS anche nel Coordinamento OTCO-SO.
 - b. Convoca, anche in via telematica, e presiede le riunioni della SODAS o del Comitato di Presidenza.
 - c. Coordina le aree di lavoro e svolge le funzioni affidategli dalla SODAS in base alle sue competenze.

- d. Presenta al CDC un programma delle attività previste per l'anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa entro i termini indicati dalla Direzione.
 - e. Presenta al CDC relazione dell'attività svolta nell'anno precedente entro i termini indicati dalla Direzione.
 - f. È affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla SODAS.
 - g. Deve informare con sollecitudine i referenti CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.
2. Compiti della SODAS:
- a. Individuare, d'intesa con il CDC, fonti di finanziamento necessarie a supportare le attività ed i progetti della Struttura Operativa.
 - b. Progettare e coordinare, anche con le altre componenti del Sodalizio, le attività di informazione-formazione della SODAS.
 - c. Assegnare funzioni tecnico-scientifiche a ciascuno dei suoi membri, tenendo conto delle rispettive competenze.
 - d. Proporre, sentiti i Referenti del CDC e CC, modifiche al presente Regolamento.
3. Compiti del Segretario:
- a. Collabora con il Presidente ed opera a favore di tutta la Struttura.
 - b. Redige i verbali delle riunioni e li trasmette ai referenti del CC e del CDC ed alla Direzione.
 - c. Predisporre e mantiene aggiornati gli elenchi dei referenti che operano nell'ambito della MT e di quelli che operano nell'EA.
4. Compiti dei Vice presidenti:
- a. Sostituiscono il Presidente in caso di impedimento del medesimo.
 - b. Collaborano con il Presidente e con il Segretario nei rispettivi compiti.
 - c. Svolgono le funzioni assegnate loro dalla SODAS in base alle specifiche competenze.

Art. 8 - Funzionamento

1. La SODAS si riunisce su convocazione del Presidente e la riunione può essere svolta anche in via telematica.
2. Alle riunioni possono essere invitati i referenti territoriali di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Le riunioni sono validamente costituite se risulta partecipare la maggioranza dei componenti e alla presenza del Presidente o di un Vice presidente.
4. La convocazione viene mandata per via telematica a tutti i componenti, al Presidente Generale, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e del CC.
5. Le decisioni della SODAS sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 9 – Decadenze e sostituzioni

1. Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo, non partecipa in modo attivo alle attività programmate, può essere sostituito dal CC, su indicazione della SODAS, sentito il consigliere referente.
2. Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti della SODAS. Il commissariamento della stessa con effetto immediato può essere disposto dal CDC o dal CC, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario.

NORME FINALI

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. La SODAS può proporre al CDC eventuali modifiche al presente Regolamento. Tali modifiche diventano efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

NORME TRANSITORIE

1. I soggetti nominati nella prima elezione dopo la costituzione quali componenti della SODAS resteranno in carica sino al 31 maggio 2025.
2. In deroga all'art. 72 del RG e alle eventuali norme stabilite al livello regionale o interregionale o provinciale, solo nella prima elezione potranno essere nominati come componenti della SODAS anche soci, competenti in materia di accompagnamento in MT e EA, che siano già componenti di OTTO regionali, interregionali o provinciali.